

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1661

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1993

Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza
dello Stato

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Non è usuale, anzi sembra addirittura essere in contrasto con una consolidata tradizione, che chi è senatore a vita di diritto per aver ricoperto l'ufficio di Presidente della Repubblica, presenti disegni di legge o comunque eserciti funzioni che abbiano contenuto politico specifico; ma di fronte a un'affrettata e intempestiva iniziativa del Governo della Repubblica in carica quale è la presentazione di un inadeguato, sommario, incompleto disegno di legge in materia di grande rilevanza politica e istituzionale come è il disegno di legge «Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato» (atto Senato n. 1628), a motivo delle responsabilità che in passato mi sono assunto e della specifica esperienza acquisita in uffici quali quello di Sottosegretario di Stato per la difesa, Ministro dell'interno e Presidente del Consiglio dei ministri, ho ritenuto mio dovere prendere posizione in Parlamento, così come l'ho espressa fuori di esso, contro la riforma proposta, nella forma positiva di una contro-proposta quasi radicalmente differente.

2. Non vi è dubbio che sia l'esperienza maturata in questi anni successivi alla adozione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sia lo stato della opinione pubblica che ha determinato una diffusa sfiducia nei confronti del nostro sistema di informazioni e di sicurezza, già da tempo rendessero necessaria e opportuna una riforma di essa. Lodevole sarebbe sotto questo punto di vista l'iniziativa del Governo se la regolamentazione proposta non risultasse incompleta, lacunosa, del tutto superata dal punto di vista del modello adottato, in contrasto con gli ordinamenti degli Stati democratici.

3. Del disegno di legge del Governo sono da criticare:

a) la confusione assoluta sul piano delle attribuzioni e delle responsabilità delle autorità politico-costituzionali e amministrative: l'intreccio di competenze tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Direttore della cosiddetta Agenzia e i Capi dei cosiddetti Servizi esterno e interno è totale. E la confusione, pericolosa sempre, è pericolosissima in un campo nel quale, configurandosi una distinzione tra legalità e legittimità, la principale garanzia democratica è data dalla chiara e individuabile responsabilità politica e amministrativa;

b) viene adottato un modello ibrido di organizzazione in cui i difetti del sistema «monistico» si sommano con quelli di un sistema «binario» imperfetto, senza combinarne i pregi;

c) esaminando gli ordinamenti dei Paesi democratici, compresi quelli che, venuto meno in essi il regime comunista sovietico, si sono dati nuovi ordinamenti anche in questo campo, la riforma proposta sembra aver preso, in base a documentazione facilmente acquisibile, quale modello la famigerata STASI della ex DDR. Tutti gli Stati democratici infatti adottano un sistema binario, con due servizi le cui competenze sono determinate secondo un criterio prevalentemente territoriale («interno» ed «estero»), integrato talvolta da quello funzionale («difensivo» e «offensivo»). Il sistema binario è contemporato da un particolare riguardo alla specificità della informazione militare e della raccolta radio-elettronica dell'informazione (*Signals Intelligence* - SIGINT ed *Electronic Intelligence* - ELINT): di tutto ciò non si tiene conto nel disegno di legge del Governo;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) considerato che l'attività dei servizi d'informazione non è una «attività convenzionale» o di polizia, si pone il problema di realizzare rispetto ad alcune forme necessarie di essa (intercettazioni, perquisizioni, intrusioni) forme di garanzia giudiziaria e politica: dell'argomento si tace;

e) sul piano del personale non si è tratta alcuna esperienza dalle pratiche negative dell'assunzione per comando e dalla pratica dell'«entra-esci» a fini di carriera. In tutti i Paesi quella della «gente» del servizio informativo o del servizio contro-informativo è una sofisticata professione, che richiede qualità culturali e tratto psicologico specifico e che è incompatibile con quella forma di «dilettantismo carrieristico» cui ancora il disegno di legge si conforma;

f) vi è poi una grossa approssimazione nell'uso dei termini che sono ormai internazionalmente standardizzati, che è causa di confusione e può esser causa di scarsa intellegibilità nei rapporti internazionali.

E le critiche potrebbero ulteriormente svilupparsi.

4. La disciplina che con il presente disegno di legge si propone e l'ordinamento dei servizi che si prospetta non hanno alcun carattere di originalità.

Si tratta infatti della trasposizione, con qualche adattamento, quasi con una traduzione letterale di testi normativi essenzialmente francesi, britannici, russi e americani, dei modelli di Paesi alleati e amici. Si confronti infatti a tal fine l'allegato appunto sull'ordinamento dei servizi in alcuni Paesi esteri.

5. Il modello che si è adottato è quello comune, tra gli altri Paesi, a Francia, Germania, Stati Uniti d'America, Regno Unito e Federazione russa.

Sul piano delle responsabilità politiche si osserva che:

a) è configurata una responsabilità e una correlativa attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di competenze sovraordinate ed eminentemente di sovrintendenza, coordinamento e controllo;

b) responsabilità politiche di alta direzione ai ministri competenti in via generale

nelle materie cui l'informazione e la sicurezza sono più collegate: il Ministro dell'interno responsabile della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica e il Ministro della difesa responsabile della difesa interna ed esterna (in altri Paesi l'autorità politica competente per l'informazione è quella competente in materia di affari esteri: ad esempio nel Regno Unito);

c) a livello di organo di coordinamento, alla sovraordinazione gerarchica e funzionale di una autorità amministrativo-burocratica si è preferito - anche ad evitare anomale concentrazioni di potere - un coordinamento dei risultati delle attività: e cioè la istituzione non di un «Grande Fratello» o di un «Grande Orecchio», ma quella di un esperto o meglio di un gruppo di esperti che, coordinando l'*intelligence* prodotta dai servizi attraverso la raccolta di informazioni «non altrimenti ottenibili» in modo non convenzionale con la raccolta di informazioni raccolte in modo convenzionale (informazioni diplomatiche, di enti o soggetti che operano in campo economico, finanziario, scientifico eccetera, cosiddetta: «informazione aperta»), produca una *intelligence* globale e completa per la formulazione e l'attuazione delle varie «politiche» del Governo: politica della difesa nazionale, politica della sicurezza interna, politica scientifica, economica, finanziaria, e industriale, eccetera;

d) il modello fondamentale proposto è quello binario, secondo un criterio prevalentemente territoriale «estero»-«interno»: l'unico che può evitare o almeno limitare i conflitti, integrato - secondo il modello americano e tedesco - con quello funzionale («l'informazione» e «controinformazione»).

Si prevede infatti un servizio che svolga all'estero tutti i compiti di *intelligence* e di *counter-intelligence* e un servizio che svolga all'interno tutti i compiti *counter-intelligence* e in generale di tutela della sicurezza interna (anti-sovversione, anti-terrorismo, antisabotaggio): al servizio «esterno» vengono attribuiti anche compiti di *intelligence* relativi a «situazioni estere» pur all'interno del territorio, anche se in modo coordinato con l'attività del Servizio interno.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il modello «binario» è stato temperato - come negli Stati Uniti d'America, nella Federazione russa e in Germania - con l'istituzione di un servizio militare, costituito mediante la fusione dei servizi informativi di Forza armata (SIOS);

e) una attività di grande rilevanza e il cui esercizio è stato oggetto di critiche e di diffidenza è quella della cosiddetta: «tutela passiva del segreto» e cioè dell'insieme di disposizioni, di misure e di procedure, attinenti a persone e cose, predisposte alla tutela del segreto di Stato, e degli uffici, centrali e periferici, istituiti a tal fine e che costituiscono la cosiddetta: «Organizzazione nazionale per la sicurezza», istituita e funzionante da anni nel nostro Paese anche in attuazione di accordi internazionali (Alleanza atlantica, NATO, CEE, UEO, Cooperazione bilaterale Italia-USA, eccetera); e ciò in conformità alla distinzione tra tutela del «segreto nazionale», di cui lo Stato ha la disponibilità, e tutela del «segreto comunitario», di cui lo Stato italiano non ha, da solo, la disponibilità.

È questo il momento di dare come in Francia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, una più chiara, certa ed elevata base legale a questa organizzazione e a questa attività;

f) vi è ormai la possibilità e la opportunità di ampliare con tutta tranquillità l'ambito del controllo, in specie parlamentare, su attività che, necessarie allo Stato ma ad alto grado di rischio, richiedano proprio un appropriato controllo per poter essere «più garantire» nel loro svolgimento.

6. Nel disegno di legge si sono poste anche le basi per un ordinamento più chiaro dei servizi di *intelligence* della Guardia di finanza e dei servizi di sicurezza

interna delle Forze armate e in generale di Polizia militare. Non si dimentichi infatti che la prima deviazione dei servizi, e cioè la concentrazione nel SIFAR anche delle funzioni di controspionaggio politico e di tutela della sicurezza interna e praticamente cioè della polizia politica, avvennero con inavvertite modifiche delle: «Istruzioni di Polizia militare»!

7. Per quanto riguarda la Organizzazione nazionale di sicurezza e cioè la «tutela passiva del segreto», sia «nazionale» che «comunitario» si sono riportati (largamente a memoria) i principi e le norme fondamentali di carattere interno che hanno disciplinato fino a ora la materia, anche in documenti eccessivamente «classificati».

8. Il proponente è ben consapevole di come anche il suo disegno di legge sia approssimativo e imperfetto. Ma esso per la sua natura e il suo scopo di «controprogetto» vuole essenzialmente richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di un accurato esame del problema, anche mediante la conoscenza delle soluzioni adottate negli altri Paesi, e di una attenta e meditata elaborazione della nuova disciplina dell'organizzazione e dell'espletamento di compiti e funzioni essenziali per la difesa, la sicurezza interna e la tutela degli interessi fondamentali dello Stato e della comunità in regime democratico e in uno Stato di diritto.

Ciò è reso più necessario dal radicale mutamento della situazione politico-strategica internazionale, in cui sempre più rilevanza e autonomia assumono gli interessi nazionali nel campo dell'informazione e della controinformazione nonché dalla grave crisi politico-istituzionale che caratterizza questa non breve fase della vita del nostro Paese.

ALLEGATO

I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA IN AUSTRALIA,
CANADA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA, REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, STATI UNITI D'AMERICA (1991)

AUSTRALIA

Il sistema istituzionale australiano attribuisce vasti poteri al Primo ministro (la più alta autorità del Paese dopo il Governatore generale) e la politica informativa è sempre stata, per tradizione, di stretto appannaggio del Capo dell'Esecutivo, che ne è l'unico responsabile.

1) NISC - *National and International Security Committee of Cabinet*
(Coordinamento servizi informativi e di sicurezza)

Il *National and International Security Committee of Cabinet* (NISC) è stato istituito nel 1983 per risolvere il problema del coordinamento dei servizi informativi australiani, argomento sollevato da una *Royal Commission* incaricata dal Primo ministro di dare maggiore uniformità all'intera *intelligence community* australiana.

Il NISC è un comitato che fa parte del Gabinetto, presieduto dal Primo ministro e composto dai Ministri per gli affari esteri, della difesa, del commercio e dal Ministro per lo Stato (*Special Minister of State*), dall'*Attorney General*, dal Vice Primo ministro; si avvale, inoltre, della collaborazione del *Committee of Permanent Heads*, comitato di alti funzionari che svolgeva prima le funzioni di coordinamento dell'intelligence australiana.

2) ASIO - *Australian Security Intelligence Organization* (Servizio informativo interno)

L'*Australian Security Intelligence Organization* (ASIO) è stata creata nel 1949 con una direttiva del Primo ministro concernente l'«istituzione ed il funzionamento di un servizio di sicurezza» (*Directive for the Establishment and Maintenance of a security service*) tramutata, poi, in legge (ASIO Act) nel 1956 e modificata varie volte fino al 1979, quando il Parlamento federale ha dato, con una nuova legge, un assetto strutturale definitivo alla *intelligence* australiana (ASIO Act 1979).

L'organizzazione è soggetta al controllo di un Direttore centrale, nominato dal Governatore generale su proposta del Primo ministro e sentito il parere del Capo dell'opposizione, che nell'esercizio delle

funzioni attribuitegli dalla legge è tenuto ad osservare le direttive impartite dall'*Attorney General* (Ministro federale della giustizia).

L'ASIO è competente per:

a) la raccolta ed analisi di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza nazionale, ovverosia la protezione del territorio e del popolo da attività di spionaggio, terrorismo, sovversione e, in generale, da qualsiasi attività illegale proveniente da paesi esteri nel territorio;

b) la consulenza ad organismi ed autorità federali e statali riguardanti l'adozione di sistemi di protezione e sicurezza;

c) la formulazione dei «pareri di sicurezza» (*security assessments*) finalizzati all'abilitazione per l'accesso ad informazioni e ad aree riservate, ai permessi di soggiorno illimitati e concessioni di cittadinanza, nonchè ai permessi di soggiorno ordinari e passaporti.

L'ASIO è organo consultivo per i problemi della Sicurezza dell'Esecutivo e delle altre autorità del Commonwealth.

In via generale, non ha funzioni di Polizia giudiziaria salvo singole autorizzazioni concesse, di volta in volta, per specifiche operazioni.

È previsto che per un migliore espletamento delle proprie funzioni, l'organizzazione possa cooperare con le autorità del Commonwealth, dei Dipartimenti, delle Forze di polizia di altri Paesi, sempre previa autorizzazione dall'*Attorney General*.

La normativa australiana pone il Direttore generale dell'ASIO in una posizione di assoluta preminenza nell'ambito dello svolgimento di compiti affidati all'organizzazione. Egli riferisce direttamente ai Ministri e alle Autorità del Commonwealth su argomenti concernenti la sicurezza. Può essere investito di poteri speciali con un provvedimento *ad hoc (warrant)* dal Ministro competente (*Attorney General*) inerenti a mandati di perquisizione con possibilità di sequestro di materiale; ed all'impiego di strumenti particolari d'ascolto e d'intercettazione postale e telefonica.

Oltre a riferire oralmente ai singoli organi di Governo federali, il Direttore generale dell'ASIO è tenuto a predisporre ed a trasmettere annualmente un rapporto sull'attività dell'organizzazione al Ministro della giustizia che a sua volta, nella veste di responsabile politico, la presenta in Parlamento.

Sotto l'aspetto più strettamente organizzativo è il Direttore generale che provvede al reclutamento sia del personale a tempo pieno - inquadrato sulla base di un organico prestabilito periodicamente da un Comitato composto dal Direttore del personale della funzione pubblica (*Chairman of the public Service Board*) dal Segretario dell'ufficio dell'*Attorney General (Secretary to the Attorney General's Department)* e dal Direttore generale del servizio - sia di collaboratori occasionali.

3) ASIS - *Australian Secret Intelligence Service* (Servizio informativo esterno)

L'*Australian Secret Intelligence Service*, inquadrato formalmente presso il Dipartimento degli esteri ma di fatto Servizio autonomo alle dirette dipendenze del Primo ministro, è incaricato di raccogliere

all'estero informazioni utili a proteggere l'Australia ed i suoi interessi, di realizzare studi su movimenti sovversivi stranieri e sulle attività dei Servizi nei vari Paesi; ovverosia esplica attività di controspionaggio e spionaggio.

Il Servizio, inoltre, collabora e mantiene i contatti con gli analoghi servizi dei paesi amici ed alleati e svolge, in caso di emergenza e guerra, le cosiddette operazioni speciali (*Covert Activities*).

L'ASIS, la cui esistenza fu ammessa ufficialmente solamente nel 1977, è un organismo ufficioso senza uno statuto ed agisce unicamente in base a direttive governative.

4) DMI - *Directorate Por fo Military Intelligence* (Servizio informativo militare)

Il servizio, posto alle dipendenze del Ministero federale della difesa, si occupa della sicurezza nel campo militare e studia gli aspetti inerenti alla sicurezza ed alle informazioni nel settore aereo e navale militare.

5) DSD - *Defence Signals Directorate* (Servizio di sicurezza militare)

Il DSD è una struttura interna del Dipartimento della difesa responsabile per la sicurezza delle comunicazioni. Svolge sia attività di *signals intelligence* (SIGINT) che di *communications security* (COMSEC).

CANADA

Istituzionalmente l'ufficio al quale compete l'elaborazione e la messa in atto di una politica di sicurezza nazionale è il *Privy Council Office*, ovverosia l'Ufficio del consiglio privato della Regina, la quale è formalmente il Capo di stato canadese. Tale ufficio è affidato alla guida del Primo ministro ed ha quindi il potere di sovrintendere e coordinare tutta l'attività dei Servizi informativi. La legge del 16 luglio 1984, innovando normative e prassi sino ad allora adottate, ha creato anche uno speciale comitato interpartitico per il controllo del più importante Servizio informativo canadese, il CSIS.

1) *Privy Council Office - Secretariat for Intelligence and Security*
(Coordinamento Servizi informativi e di sicurezza)

Il *Privy Council*, come in Gran Bretagna, è il Consiglio privato della Regina ed in Canada è affidato alla guida del Primo ministro. Tra i vari poteri ha anche quello di coordinare l'attività informativa dei Servizi tramite un Segretariato (*Secretariat for Intelligence and Security*), composto da alcuni funzionari.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) SIRC - *Security Intelligence Review Committee* (Controllo dei Servizi informativi e di sicurezza)

Il *Security Intelligence Review Committee* (Comitato per la sorveglianza dei Servizi di informazione e di sicurezza), costituito con la legge del 16 luglio 1984, è uno speciale Comitato interpartitico, al quale spetta il controllo del *Canadian Security Intelligence Service*. In tal modo viene dato anche all'opposizione un ruolo nel controllo dei Servizi.

Il Comitato è composto da un presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri, scelti nell'ambito del Consiglio della Corona per il Canada (*Privy Council*), i quali non siano già eletti al Senato e alla Camera dei comuni; il mandato ha durata quinquennale.

Per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di controllo sui regolamenti del Servizio e sulle richieste provenienti dai dipartimenti della difesa e degli affari esteri, il comitato ha la facoltà di accedere:

- a) ad ogni informazione in possesso dei servizi;
- b) in caso di ricorsi presentati contro determinate operazioni del servizio, alle informazioni relative ai casi in esame;
- c) ad ogni altra informazione non classificata riservata dal Consiglio della Corona (*Privy Council*), alla quale si applica la legge sulle prove del Canada.

3) CSIS - *Canadian Security Intelligence Service* (Servizio informativo interno)

Il CSIS, istituito anch'esso con la legge del 16 luglio 1984, posto alle dipendenze del Procuratore generale (*Solicitor General*), raccoglie, analizza, custodisce informazioni e notizie su attività che si presume possano costituire minaccia contro la sicurezza dello Stato, in particolare nel settore dell'antiterrorismo e del controspionaggio. Sui dati raccolti fa immediato rapporto agli organi di Governo competenti, formulando il proprio parere in merito. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Servizio, previa approvazione del *Solicitor General*, può concludere accordi di cooperazione sia a livello nazionale, con le istituzioni delle singole province del Canada, sia a livello internazionale, con le competenti autorità di Stati esteri.

Il CSIS è l'organo consultivo del *Solicitor General* su tutte le questioni attinenti alla sicurezza e fornisce i pareri di sicurezza a tutti gli organi del Governo. Per l'espletamento di detti compiti al CSIS vengono dati specifici poteri di inchiesta. Esso può, inoltre, prestare la propria assistenza e collaborazione al Segretario di Stato per gli affari esteri ed al Ministro della difesa, solo dietro loro specifica richiesta, per la raccolta di dati e informazioni su attività svolte da Stati esteri o anche da singoli cittadini stranieri nel territorio canadese.

4) BIAS - *Bureau of Intelligence and Analysis Security* (Servizio informativo esterno)

È una Direzione generale del dipartimento degli esteri ed ha il compito di effettuare il raccordo con gli altri dipartimenti e governi

statali per lo scambio e la divulgazione di informazioni provenienti dall'estero e di raccogliere notizie provenienti dall'estero, rilevanti per la sicurezza nazionale.

5) CSE - *Communication Security Establishment* (Servizio informativo militare)

Inquadrata formalmente nel dipartimento della difesa la CSE è un organismo autonomo, gestisce la sicurezza delle comunicazioni (COC-MSEC) e raccoglie informazioni sui sistemi elettronici e di comunicazioni esteri e si occupa di intercettazione e trascodifica (SIGINT).

FRANCIA

Nel sistema istituzionale francese i Servizi di informazione e sicurezza dipendono sulla carta dal Primo ministro, ma di fatto dal Presidente della repubblica. Le nomine dei responsabili degli organismi informativi vengono ratificate in Consiglio dei Ministri su proposta del Primo ministro: in questa sede, come dimostrato dai più recenti mutamenti avvenuti alla testa dell'*intelligence*, il parere del Capo dello Stato e dei suoi collaboratori (in particolare del Capo di Gabinetto) è decisivo.

Nell'aprile del 1989, per realizzare il coordinamento ed il controllo dei servizi informativi e di sicurezza, si è riattivato il Comitato interministeriale dell'Informazione (CIR), creato nel 1959 ed in precedenza riunitosi solo tre volte. A questo Comitato, destinato a costituire l'istanza politica del coordinamento, si è aggiunto, per gli aspetti organizzativi, un altro organismo: il Comitato permanente dell'informazione (CPR). La vigilanza sull'attività di questi è stata attribuita al Segretario generale per la difesa nazionale (SGDN), che coordina tutte le materie inerenti alla sicurezza e alla difesa nazionale.

1) SGDN - *Secrétariat Général de la Défense Nationale* (Coordinamento dei servizi informativi)

Il Segretario generale per la difesa nazionale dipende dal Primo Ministro ma è l'Eliseo che sceglie il Segretario generale. L'SGDN svolge un ruolo importante nell'organizzazione delle comunicazioni governative e nella preparazione dei Consigli di difesa. È incaricato di vigilare sull'esportazione di materiale bellico, di sovrintendere alla difesa civile, di organizzare la protezione delle installazioni sensibili e di gestire le procedure della tutela e dell'abilitazione al segreto. Frequentemente, l'SGDN viene richiesto di fornire pareri su delicati problemi di sicurezza. Dal 1989 è incaricato anche di seguire i lavori dei sottoindicati Comitati per il coordinamento dei Servizi informativi.

2) CIR - *Comité Interministériel du Renseignement* (Coordinamento dei servizi informativi)

Il Comitato è incaricato di assicurare l'orientamento e il coordinamento delle attività che concorrono all'informazione; a tal fine collabora al «piano nazionale dell'informazione», che vale per tre anni e deve essere sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica. Il CIR comprende, sotto la presidenza del Primo ministro, i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri, dell'economia delle finanze e del bilancio, dell'industria, della ricerca, delle telecomunicazioni, dello spazio, dei dipartimenti dei territori d'oltremare e, in caso di bisogno, di altri membri del Governo. Ne fanno, altresì, parte il Segretario generale del Primo ministro e quello della Difesa nazionale. Si riunisce, circa, due volte l'anno.

3) CPR - *Comité Permanent du Renseignement* (Coordinamento dei servizi informativi)

Mentre il CIR, nel settore del coordinamento informativo, rappresenta l'istanza politica, il CPR costituisce l'aspetto più direttamente operativo. Il Comitato è composto dai Direttori di gabinetto del Primo ministro, dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e da un rappresentante del Presidente della Repubblica. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese.

4) DST - *Direction de la Surveillance du Territoire* (Servizio informativo interno)

La DST, posta alle dipendenze del Ministro dell'interno, ha per compito la ricerca e la prevenzione, nel territorio della Repubblica francese, di attività ispirate, promosse o sostenute da potenze straniere di natura tale da minacciare la sicurezza del Paese, ed in generale, svolge la lotta contro queste attività. A tale titolo, la DST esercita una funzione che interessa la difesa nazionale.

In sintesi la DST svolge le attività proprie del controspionaggio nel territorio nazionale.

5) DCRG - *Direction Centrale pour les Renseignements Généraux* (Servizio di polizia giudiziaria)

La Direzione centrale per le informazioni generali (RG) è un settore specializzato della Polizia nazionale (*Police Nationale*), posto alle dipendenze del Ministro dell'interno ed ha competenza su tutti i problemi informativi di carattere politico e sociologico interni non direttamente attinenti alle specifiche funzioni di controspionaggio. Si

occupa, altresì, di terrorismo, violenza politica e sociale, problematiche relative agli stranieri, criminalità, sorveglianza delle case da gioco e delle corse.

6) DGSE - *Direction Générale de la Sécurité Extérieure* (Servizio informativo esterno)

La DGSE, inquadrata istituzionalmente e formalmente nel Ministero della difesa, è, in realtà, funzionalmente collegata al Primo Ministro, svolge il compito, nell'interesse del Governo e in stretta collaborazione con altri organismi interessati, di ricercare ed utilizzare le informazioni di interesse per la sicurezza della Francia nonché quello di individuare e ostacolare, al di fuori del territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro interessi francesi, onde prevenirne le conseguenze. A tal fine è incaricata di: assicurare i collegamenti necessari con gli altri servizi o organismi interessati; eseguire, nell'ambito delle sue competenze ogni azione eventualmente affidatele dal Governo; fornire sintesi delle informazioni in suo possesso.

7) DPSD - *Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense* (Servizio informativo Militare)

La DPSD, posta alle dipendenze del Ministero della difesa, costituisce l'organismo di sicurezza interno delle Forze Armate; partecipa all'elaborazione e all'applicazione delle misure da adottare in materia di protezione e di sicurezza; previene e ricerca le minacce alla difesa nazionale, secondo la definizione degli articoli del Codice penale; contribuisce ad assicurare la protezione degli obiettivi militari di particolare importanza; contribuisce, soprattutto, attraverso il rilascio del nulla osta, alla protezione delle persone che hanno accesso a informazioni classificate, a zone riservate o installazioni sensibili; partecipa all'applicazione delle disposizioni che stabiliscono il regime dei materiali da guerra, delle armi e delle munizioni.

8) DRM - *Direction du Reinsegnement Militaire*

Su richiesta dello stesso servizio per le informazioni (DGSE), con decreto del 16 giugno 1992, n. 92-523, nell'ambito del Ministero della difesa è stato istituito alle dipendenze dirette del Ministro e con una relazione speciale con il Capo di Stato maggiore della difesa, la *Direction du Reinsegnement Militaire*, con il compito di assistere e consigliare il Ministro per l'espletamento della sua funzione sul piano della politica informativa, di concorrere a soddisfare sul piano strategico militare, tecnico-operativo, scientifico-industriale, lo specifico «fabbisogno» informativo dell'Amministrazione della difesa e delle Forze Armate e di elaborare e sviluppare gli orientamenti in materia di informazione di carattere militare.

GRAN BRETAGNA

Si premette che, anche se non è scritto da nessuna parte, i Servizi informativi britannici rispondono in realtà al Primo ministro sia direttamente, nel senso che i Direttori generali delle varie agenzie hanno diretto accesso al Capo del Governo, sia indirettamente, dato che tutta l'*intelligence* fa organicamente capo a delle strutture collegiali del *Cabinet Office* (Ufficio del Primo ministro).

1) PSIS - *Permanent Under Secretaries Committee on Intelligence Service* (Coordinamento Servizi informativi e di sicurezza)

Il PSIS è un *Cabinet Committee* presieduto dal *Secretary of the Cabinet* (il più alto funzionario dell'amministrazione, guida l'ufficio del Primo ministro e funge da segretario alle riunioni del Gabinetto e spesso è anche il Capo del *Civil Service*). Oltre al *Cabinet Secretary*, fanno parte del Comitato i *Permanent Under Secretaries* (che sono degli alti funzionari del *Civil Service*), del *Foreign Office* (Ministero degli esteri), dell'*Home Office* (Ministero dell'interno), del Ministero della difesa e della tesoreria nonché il Capo di Stato maggiore della difesa. Il Comitato si riunisce raramente, circa due volte l'anno, per decidere i preventivi e i consuntivi dei capitoli di spesa dei Servizi informativi. Tali spese sono completamente esenti da ogni controllo sia da parte della Commissione bilancio del Parlamento sia dal *National Audit Office* (l'equivalente della Corte dei conti).

2) CIS - *Coordinator of Intelligence and Security* (Coordinamento Servizi informativi e di sicurezza)

Il Coordinatore (*Intelligence Coordinator*) ha il compito di assicurare che siano soddisfatte le esigenze informative e le priorità fissate settimanalmente dal JIC (*Joint Intelligence Committee*), di proporre al PSIS i requisiti di bilancio di spesa dei Servizi informativi messi a punto dai Direttori generali e di controllo l'efficienza operativa dei Servizi.

3) JIC - *Joint Intelligence Committee* (Coordinamento dei Servizi informativi e di sicurezza)

Il Comitato congiunto per le informazioni (JIC) è formato dai Direttori generali del *Security Service* (SS), *Secret Intelligence Service* (SIS), *Government Communication Headquarters* (GCHQ), dai rappresentanti dei Ministeri degli esteri (*Foreign Office*), Interno (*Home Office*), Difesa, Tesoro, dall'*Intelligence Coordinator* e da un rappresentante del Gabinetto del Primo ministro, che lo presiede. Il Comitato ha il compito

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di indicare settimanalmente le esigenze informative e di emanare brevi appunti sugli argomenti di interesse per la Regina, il Primo ministro, i Ministri e gli alti funzionari direttamente interessati.

Il JIC può essere anche convocato in caso di urgenza per esaminare situazioni di particolare gravità.

4) SS o MI 5 - *Security Service* (Servizio informativo interno)

Il *Security Service*, posto sotto l'autorità del Segretariato di Stato all'interno, è incaricato di proteggere la sicurezza nazionale, in particolare da minacce di spionaggio, terrorismo e sabotaggio, da attività di agenti di potenze straniere rivolte a rovesciare o minare la democrazia parlamentare attraverso metodi violenti, industriali o politici.

Al Servizio spetta anche il compito di salvaguardare il settore economico della Gran Bretagna contro ogni minaccia posta in essere da azioni o intenzioni di persone al di fuori delle isole britanniche. In sintesi, le attività del *Security Service* sono finalizzate al controterrorismo, controspionaggio e, in misura minore, alla controsovversione. Le attività del Servizio sono soggette alla legge ed ogni azione non convenzionale (ad esempio: intercettazioni telefoniche, eccetera) richiede l'autorizzazione personale del Segretario all'interno.

5) *Special Branch* di *Scotland Yard* (Servizio di polizia giudiziaria)

Presso la polizia metropolitana (*Scotland Yard*) esiste un settore speciale, che fa parte del *Crime Department*, riguardante le indagini riservate sui cittadini britannici e gli stranieri residenti, competente altresì, per la protezione della famiglia reale, delle personalità in visita nel Regno Unito e della sicurezza delle ambasciate. Lo *Special Branch* è l'organismo che affianca i servizi informativi per azioni o indagini sul territorio nazionale, dato che questi ultimi, per statuto, non possono esplicare compiti di polizia giudiziaria.

6) SIS o MI 6 - *Secret Intelligence Service* (Servizio informativo esterno)

Il *Secret Intelligence Service*, inquadrato nell'ambito del *Foreign Office* solo per gli aspetti formali ed amministrativi, è un servizio non riconosciuto pubblicamente e senza uno statuto; della sua attività non è tenuto a riferire alla magistratura e risponde esclusivamente al Primo ministro. Il SIS ha una funzione prevalentemente offensiva all'esterno rivolta alla ricerca, intercettazione, decrittazione, di notizie in ambito militare, scientifico, tecnico ed economico che potrebbero essere rilevanti per gli interessi o la sicurezza del Regno Unito. Il Servizio ha, inoltre, competenza anche su questioni attinenti al terrorismo, all'eversione e - a suo tempo - alle attività del blocco sovietico.

7) DIS - *Defence Intelligence Staff* (Servizio informativo militare)

Il DIS, dipendente sia sotto l'aspetto ordinativo che operativo dal Segretario di Stato alla difesa, svolge attività informative offensiva e difensiva unicamente per le Forze Armate.

8) GCHQ - *Government Communication Headquarters* (Servizio per la protezione delle telecomunicazioni)

Il GCHQ, inquadrato nell'ambito del *Foreign Office* solo per gli aspetti formali ed amministrativi, ha il compito di garantire la sicurezza delle comunicazioni governative e militari (COMSEC) e di svolgere attività di intercettazione, analisi delle comunicazioni (SIGINT), secondo le esigenze poste dal Governo ed a supporto della politica interna ed estera del Regno Unito.

Il GCHQ è anche l'Autorità nazionale per tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza delle comunicazioni.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA1) *Cancelleria federale* (Coordinamento e controllo dei Servizi informativi e di sicurezza)

A seguito di inconvenienti e di alcuni clamorosi scandali, il Governo federale ha deciso nel 1975 di affidare il coordinamento dei servizi al Ministro presso la Cancelleria federale, i cui compiti sono:

coordinamento ed intensificazione della collaborazione fra i servizi;

soluzione di problemi tecnici comuni;

emanazione di disposizioni atte ad assicurare un tempestivo scambio di informazioni fra i servizi.

Le attività di coordinamento e controllo vengono effettuate presso la Cancelleria federale con riunioni, di norma settimanali, conosciute come «*ND Lage*» (*Nachrichtendienstlage*).

A dette riunioni, presiedute dal Ministro alla Cancelleria federale o da un altro esponente governativo del Cancelliere federale delegato, partecipano normalmente i Presidenti del BND e del BfV, il direttore del MAD, rappresentanti dei Ministri degli esteri e dell'interno, mentre per la difesa partecipa un Sottosegretario di Stato accompagnato di norma da un alto esponente dello Stato maggiore della difesa;

Il controllo sui Servizi è anche devoluto ad una apposita Commissione parlamentare, la *parlamentarische Kontroll Kommission* (PKK) composta da otto membri del *Bundestag*. I compiti di questa

Commissione sono regolati da una normativa estremamente dettagliata e rigorosa.

2) BfV - *Bundesamt für Verfassungsschutz* (Servizio informativo interno)

Il BfV (Ente federale per la protezione della costituzione), posto alle dipendenze del Ministro federale degli interni, è incaricato della ricerca di informazioni nel settore della sovvenzione e del controspionaggio all'interno del Paese. Le sue competenze fissate dalla legge 27 settembre 1990 sulla protezione della Costituzione (articolo 3, paragrafo I) sono:

raccogliere e sfruttare le informazioni sulle forze politiche estremiste che cercano di attaccare e di sopprimere le base del sistema costituzionale in vigore, in particolare attraverso gli organismi costituzionali nell'esercizio dei loro diritti ed obblighi, o di modificare lo stato territoriale o la sovranità della Federazione e dei *Laender*;

raccogliere e sfruttare informazioni sulle attività di spionaggio e di sabotaggio in favore dei Servizi segreti stranieri;

raccogliere e sfruttare le informazioni sulle forze estremiste - tedesche o straniere - che, dal territorio federale, conducono o vogliono condurre con la violenza la lotta politica contro Stati terzi ed in questo modo minacciano gli interessi della politica estera della Germania federale;

partecipare alla protezione preventiva del segreto e contro il sabotaggio - sul conto di persone e materiali - (questa protezione riguarda, in particolare, l'esame di sicurezza, a cui vengono sottoposte le persone che devono accedere a documenti segreti o quelle che devono essere impiegate in funzioni delicate dal punto di vista della sicurezza, nonché l'orientamento e l'istruzione verso amministrazioni e società private, sul trattamento appropriato di documenti che devono rimanere segreti e la prevenzione contro atti di sabotaggio).

I servizi per la protezione della Costituzione sono essenzialmente, secondo le loro funzioni, organi di assistenza che devono aiutare il Governo - della Federazione e dei *Laender* - a prendere le loro rispettive decisioni quando si tratta di prendere misure di ordine legislativo, amministrativo o altre, per assicurare la sicurezza interna del Paese.

In base alla struttura della Repubblica Federale di Germania esistono in ogni *Land* dei servizi regionali che dipendono organicamente dai Ministri dell'interno del rispettivo *Land* federale.

3) BND - *Bundesnachrichtendienst* (Servizio informativo esterno)

Il servizio informativo federale nacque all'inizio della guerra fredda come ente ufficioso e sotto il nome di «Organizzazione Gehlen» ad

opera del generale Gehlen, capo della sezione dei Paesi Orientali del servizio informativo delle forze armate tedesche nella seconda guerra mondiale. L'11 luglio 1975 il Governo Federale decise di dare all'organizzazione i crismi dell'ufficialità chiamandola «*Bundesnachrichtendienst BND*» (Servizio di informazioni federale).

Il BND, con un Presidente ed un Vice Presidente, è posto alle dirette dipendenze della Cancelleria federale ed ha il compito di acquisire informazioni in Paesi potenzialmente nemici nei settori politico, militare, economico, industriale, scientifico, nonché di provvedere alla loro elaborazione e presentazione al Governo. Il servizio svolge in pratica compiti di controspionaggio esterno ed è, altresì, incaricato di raccogliere e valutare, sempre all'estero, informazioni concernenti il terrorismo.

4) *L'Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr* (Servizio informativo militare)

Il Ministero federale della difesa ha individuato, dal 1973, la necessità di centralizzare tutte le attività informative delle tre Forze armate e di realizzare, quindi, uno strumento più funzionale e più flessibile.

Il servizio informativo delle Forze armate federali è organizzato su cinque Reparti (1° Reparto «Ricognizione elettronica», 2° Reparto «Forze armate», 3° Reparto «Esercito», 4° Reparto «Aeronautica» e 5° Reparto «Marina») inseriti in una Centrale Situazione.

I compiti del Servizio possono essere sintetizzati come segue:

acquisizione e valutazione di notizie sulla situazione delle forze di Stati stranieri;

tempestiva individuazione di situazioni di crisi e di minaccia;

distribuzione alle autorità nazionali e NATO delle informazioni e delle valutazioni sulla situazione delle forze e sulla situazione della sicurezza militare, in modo che tali notizie posano permettere una adeguata e tempestiva pianificazione operativa.

5) MAD - *Militarischer Abschirmdienst* (Servizio di sicurezza militare)

I compiti del MAD (Servizio di controspionaggio e sicurezza militare), alle dipendenze dello Stato maggiore della difesa, ma sotto il controllo operativo di uno dei Sottosegretari di Stato della difesa, consistono:

nella protezione del personale, dei materiali, delle infrastrutture, di Enti e dei reparti delle Forze armate contro azioni di sabotaggio, spionaggio e sovversione;

nel controllo, ai fini della sicurezza, del personale civile e militare prima e durante la loro appartenenza al settore della Difesa;

nel proteggere le alte personalità militari.

STATI UNITI

1) NSC - *National Security Council* (Coordinamento informativo di sicurezza)

Il *National Security Council* (Consiglio Nazionale per la Sicurezza), costituito con il *National Security Act* del 1947 quale strumento consuetivo del Presidente per la politica interna, estera e militare e per i problemi attinenti alla sicurezza nazionale, è incaricato di controllare, guidare ed indirizzare tutte le attività dei servizi informativi, nonché quelle speciali ed i relativi programmi ed indirizzi politici.

Il NSC è presieduto dal Presidente degli Stati Uniti e ne sono membri permanenti il vice Presidente, il Segretario di stato ed il Segretario alla difesa; mentre il direttore della CIA, il capo del *Joint Chiefs of Staff* e l'*Assistant to the President for National Security Affairs* sono membri con funzioni consultive.

2) FBI - *Federal Bureau of Investigation* (Servizio di informazione interno)

Il *Bureau of Investigation*, istituito nel 1908, è lo strumento generale di indagine del Dipartimento della giustizia ed è stato, a tale titolo, incaricato di svolgere alcune funzioni, inerenti per lo più alla sicurezza del Paese, dal Presidente, dal Congresso e dal Procuratore generale (*Attorney General*).

L'organismo è soggetto al controllo di un direttore il quale, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, opera sotto la diretta supervisione e secondo le direttive impartite dall'*Attorney General*.

Le competenze dell'FBI abbracciano alcuni aspetti della criminalità comune, del terrorismo e dello spionaggio, quali:

a) attività criminose condotte a livello interstatale o che interessano istituzioni protette dalle normative federali, comprendendo in questo anche le attività della criminalità organizzata, quali la mafia ed il traffico di narcotici. In questo ambito, essendo frequenti i casi di conflitto di competenza con altri organismi a carattere locale o federale, i casi relativi a mafia e traffico di droga devono essere sottoposti direttamente all'FBI;

b) attività terroristiche, sia sotto il profilo investigativo che della prevenzione, orchestrate e dirette da potenze straniere e con pregiudizio per la sicurezza degli Stati Uniti. A tal fine, l'FBI conduce indagini in ambito nazionale sul conto di sospetti appartenenti ad organizzazioni terroristiche. In virtù del decreto del Presidente Reagan del 4 dicembre 1981, l'FBI è autorizzata a svolgere attività investigative al di fuori dei confini territoriali degli Stati Uniti, nei casi di:

1) dirottamenti di aerei statunitensi;

2) rapimenti di ostaggi statunitensi all'estero e/o qualora il Governo degli Stati Uniti sia il terzo che si voglia costringere al compimento di determinate azioni in cambio del rilascio degli ostaggi, venendo così ad intersecare le proprie competenze con quelle informative esterne della CIA. Le informazioni, pertanto, relative ad affiliazioni ad organizzazioni terroristiche di cittadini o di stranieri residenti negli Stati Uniti devono essere riferite sia alla CIA che all'FBI. Le richieste di indagini da effettuarsi negli Stati Uniti in relazione ai fenomeni sopra indicati devono essere rivolte esclusivamente all'FBI, mentre le informazioni relative a stranieri affiliati ad associazioni terroristiche ed operanti all'estero sono di esclusiva competenza della CIA;

c) attività di indagine, prevenzione e neutralizzazione delle operazioni di *intelligence* (intendendosi con ciò l'applicazione delle leggi federali in materia di attività di spionaggio o sabotaggio condotte negli Stati Uniti da agenti ostili in modo diretto, ovvero avvalendosi di cittadini statunitensi, stranieri residenti, diplomatici accreditati o turisti). In questo settore, le competenze dell'FBI coincidono con quelle della CIA nel caso di spostamenti all'estero di agenti ostili operanti negli Stati Uniti, oppure nell'eventualità di contatti all'estero tra cittadini statunitensi residenti e funzionari di servizi avversari. Le informazioni sviluppate dai servizi dei Paesi alleati relativamente a tali circostanze devono essere comunicate per competenza sia all'FBI che alla CIA, mentre, essendo le indagini sul territorio statunitense per conto dei servizi dei Paesi alleati di esclusiva competenza dell'FBI, le richieste di indagini vanno rivolte a quest'ultimo. Agli appartenenti all'FBI non sono attribuiti poteri speciali. I rapporti con la magistratura si limitano alle necessità insorgenti dalle indagini di natura penale ed ai procedimenti penali all'esame delle corti federali.

3) CIA - *Central Intelligence Agency* (Servizio informativo esterno)

L'Agenzia venne costituita con il *National Security Act del 1947*, le sue funzioni poi furono emendate con il *CIA Act del 1949* e recentemente con l'*executive order* (decreto presidenziale) del 4 dicembre 1981.

La CIA è soggetta a un controllo di un Direttore, nominato personalmente dal Presidente degli Stati Uniti, alle dirette dipendenze del quale opera e al quale presenta un rapporto giornaliero sulla situazione mondiale.

L'Agenzia ha la funzione di fornire al Presidente degli Stati Uniti ed al *National Security Council* ogni informazione necessaria alla conduzione e allo sviluppo di scelte in politica estera, economica e difesa, nonché per la protezione degli interessi nazionali da minacce di matrice esterna. Particolare rilievo rivestono le attività di controspionaggio e le indagini volte all'individuazione di altre attività lesive degli interessi nazionali, orchestrate e dirette da Stati stranieri.

Il direttore della CIA ha la facoltà di istituire o formare quegli organi, consigli o gruppi, con funzioni consultive che siano necessari ai fini della:

produzione, analisi e coordinamento delle informazioni riguardanti l'intelligence;
scelta delle priorità di bilancio;
realizzazione di scambi fra agenzie informative su questioni estere;
conclusione di accordi con Governi stranieri in materia informativa;
protezione di fonti e tecniche informative;
conduzione di attività di interesse generale.

La Comunità Informativa (cioè l'insieme degli organismi informativi) deve globalmente sviluppare le azioni necessarie alla conduzione delle relazioni estere ed alla protezione della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

In particolare, le funzioni attribuite alla CIA dal decreto presidenziale del 4 dicembre 1981 sono di:

a) raccogliere, produrre e diffondere informazioni e controinformazioni su questioni di natura estera. Qualora tale attività informativa e controinformativa sia svolta nel territorio degli Stati Uniti, essa deve essere concordata con l'FBI secondo la procedura convenuta dal Direttore della CIA con l'*Attorney General*;

b) raccogliere, elaborare e diffondere informazioni riservate sulla produzione ed il traffico di stupefacenti relativamente agli aspetti di origine estera;

c) condurre attività controinformativa all'estero, senza assumere alcuna funzione di sicurezza interna. È ammessa la conduzione di attività di controinformazione nell'ambito degli Stati Uniti solo in collaborazione con l'FBI, secondo procedure concordate tra il Direttore della CIA ed l'*Attorney General*;

d) coordinare le attività di controinformazione e la raccolta di informazioni non altrimenti ottenibili in quanto condotte all'estero da altri dipartimenti o da agenzie;

e) condurre attività speciali, approvate dal Presidente. Nessun altro organismo (ad eccezione delle Forze armate in tempo di guerra dichiarata dal Congresso o durante un periodo coperto dalla *War Power Resolution*) può condurre attività speciali, salvo diverso parere del Presidente ai fini del raggiungimento di un determinato obiettivo;

f) condurre attività di interesse comune per i servizi informativi, secondo le direttive del Consiglio nazionale per la sicurezza;

g) portare a compimento o stipulare contratti per la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi o strumenti tecnici, relativi ad attività autorizzate;

h) proteggere la sicurezza delle sedi, l'attività, le informazioni, i beni e i dipendenti con i mezzi più idonei, tra cui le necessarie indagini sui candidati, i dipendenti, gli appaltatori e le altre persone che intrattengono analoghi rapporti con la CIA;

i) condurre attività amministrative e tecniche dentro e fuori gli Stati Uniti che si rendano necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni indicate nei punti compresi tra a) ed h), inclusi accordi di approvvigionamento e le essenziali misure di copertura e patrimoniali.

L'Agenzia non svolge compiti di polizia giudiziaria.

Come indicato dai punti a) e c), il Presidente Reagan, con il decreto del 4 dicembre 1981, limitatamente a determinati settori, ha esteso la competenza operativa della CIA al territorio degli Stati Uniti allo scopo di incentivarne l'efficienza e di ridefinire le competenze della CIA e del FBI. Le facoltà in tal modo acquisite consentono alla CIA di sorvegliare tutti i cittadini americani (sia negli Stati Uniti che all'estero); condurre operazioni clandestine nel territorio nazionale; non informare il Dipartimento della giustizia di illeciti commessi dai propri dipendenti.

Tutto ciò in funzione della politica estera americana e sempre nel rispetto della libertà di stampa e degli indirizzi di politica interna.

Per limitare le possibili deviazioni che porterebbero determinarsi a seguito di tale decisione, il decreto del 1981 istituisce un Comitato di Supervisione, con poteri di controllo affinché nessun organismo informativo commetta violazioni dei diritti dei cittadini statunitensi.

4) CTP - *Office for Counter Terrorism and Emergency Planning* (Servizio informativo esterno)

Il CTP, costituito ed inquadrato presso il Dipartimento di Stato, anche se non ha le caratteristiche di una vera struttura informativa, svolge funzioni proprio dell'*intelligence*. In particolare:

acquisisce, in via ufficiale, informazioni di interesse per la conduzione delle attività di politica estera;

produce e fornisce informazioni riguardanti i Paesi esteri;

trasmette le richieste di informazioni dei Servizi informativi ai Capi missione degli Stati Uniti all'estero;

collabora con i Capi missione nell'assolvimento delle loro funzioni istituzionali di direzione e coordinamento delle attività delle missioni stesse.

Infine nel settore della lotta al terrorismo, il CTP, opera in stretto contatto con la CIA e l'FBI, vagliando ed utilizzando ogni informazione fornita da questi organismi.

5) DIA - *Defense Intelligence Agency*. NSA - *National Security Agency* (Servizi informativi e di sicurezza militari)

Per assolvere le competenze attribuetegli dal decreto presidenziale del 4 dicembre 1981, il Segretario alla difesa è autorizzato ad avvalersi di organismi informativi, inquadrati nel suo Dipartimento ed alle sue dirette dipendenze, i cui principali sono:

A) la *Defense Intelligence Agency* (DIA) principalmente competente per:

1) la raccolta, l'elaborazione e l'integrazione dell'esigenze informative delle Forze Armate;

2) fornire apprezzamenti informativi di interesse militare e coordinare le richieste di raccolta dei dati dei settori della difesa;

3) gestire il sistema degli Addetti militari;

4) il sostegno informativo per il Segretario alla Difesa e per il *Joint Chiefs of Staff*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) il *National Security Agency* (NSA) le cui responsabilità, in sintesi riguardano:

1) l'attività di intercettazione e trascodifica di segnali (SIGINT), nonché la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC), salvo che il Consiglio Nazionale di Sicurezza disponga altrimenti;

2) la raccolta di informazioni e dati provenienti dall'attività di cui sopra e le comunicazioni dei dati agli organismi autorizzati dal governo;

3) la protezione della sicurezza dei propri impianti, beni, attività e dipendenti;

4) la gestione dei rapporti di collegamento esterno nel campo crittografico.

Naturalmente esistono poi gli organismi informativi interni dell'Esercito, Marina, Aviazione e del Corpo dei *Marines* che si occupano della raccolta di informazioni riguardanti i propri settori di interesse, nonché di aspetti relativi al traffico ed alla produzione di stupefacenti; di sviluppo tecnologico e degli armamenti; di addestramento degli Addetti alla difesa e di sostegno informativo per il *Joint Chiefs of Staff*.

ALTRI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ INFORMATIVA

MARSHALS SERVICE

Istituito nel 1789 da George Washington, il Servizio dei *Marshals* è il più antico organo federale di polizia degli Stati Uniti.

Pur essendo stato limitato l'iniziale vastissimo spettro di competenze ad esso attribuite (dalla protezione del Presidente all'esazione delle tasse), con la costituzione di altri organi (l'FBI, il Dipartimento della giustizia e la DEA) il *Marshals Service* ha conservato, rispetto a questi, un maggiore numero di incarichi.

Il suo mandato comprende oggi:

la protezione dei giudici, dei tribunali, dei membri della giuria e di tutte le persone coinvolte in un processo;

la cattura dei latitanti;

le traduzioni di detenuti, sia in veste di testimoni che di imputati;

l'esecuzione degli ordini della Corte;

l'esecuzione delle estradizioni;

la sorveglianza dei trasporti militari interstatali di armi ed esplosivi;

la custodia ed amministrazione dei beni confiscati a criminali;

gli interventi con il «gruppo operazioni speciali» in situazioni d'emergenza come cattura d'ostaggi, terrorismo, pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in violazione di leggi federali o con danno per la proprietà federale.

DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION

La *Drug Enforcement Administration* (DEA) è la principale Agenzia statunitense impiegata nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Costituita il 1° luglio 1973, in virtù del piano di Riorganizzazione n. 2 dello stesso anno, la DEA fa parte del Dipartimento della giustizia ed agisce sia all'interno, a livello federale, che all'estero.

Il suo mandato consiste nell'applicazione delle varie leggi e regolamenti sugli stupefacenti, allo scopo di consegnare alla giustizia le organizzazioni, o i loro principali appartenenti, implicate nella produzione, raffinazione o distribuzione di sostanze presenti sul mercato clandestino statunitense o ad esse destinate.

Alla DEA, quindi, è attribuita la competenza primaria per la programmazione ed applicazione, a livello nazionale ed internazionale, delle strategie antidroga nella forma di:

adozione di iniziative e programmi tesi alla eliminazione della produzione locale o delle importazioni di droga negli Stati Uniti;

indagini, sia all'interno del Paese che all'estero, sui principali trafficanti di droga, a livello nazionale, in stretta collaborazione anche informativa con altri organismi federali, statali o locali; all'estero, subordinatamente agli orientamenti del Consiglio strategico sul consumo di droga, organo consultivo del Presidente degli Stati Uniti;

prevenzione delle diversioni verso il mercato clandestino delle droghe prodotte legalmente, mediante esercizio di un potere di controllo sul settore attraverso: la regolamentazione delle importazioni, esportazioni e quantità producibili, la custodia di un registro delle persone abilitate, l'ispezione alle sedi in cui vengono trattate le sostanze ed indagini sulle diversioni illecite.

La collaborazione nel campo informativo con la CIA avviene mediante un accordo non codificato, derivante da un desiderio formulato dal Presidente degli Stati Uniti in una riunione di Gabinetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione della politica di informazione e di sicurezza nell'interesse e per la difesa estema e la sicurezza interna della Repubblica, delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico e della vita e dello sviluppo della comunità nazionale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni connessi con l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine, ai sensi della presente legge, ogni disposizione necessaria e utile per l'organizzazione e il funzionamento generale di essi, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento.

3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 24, determinando in attuazione delle leggi e dei regolamenti i criteri per l'apposizione del segreto, emanando le direttive generali per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo a essi e controllandone l'attività.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, delega a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato l'espletamento di suoi compiti e l'esercizio di sue funzioni al fine di garantire il miglior esercizio delle sue

attribuzioni e un continuo coordinamento e controllo dei servizi per le informazioni e la sicurezza di cui agli articoli 5 e 7, di seguito denominati «i servizi», e delle attività da esse svolte.

5. Salvo che non ne sia stata fatta legittima comunicazione o diffusione o che esse non abbiano carattere di notorietà, sono coperte da segreto di Stato le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato esecutivo e dei servizi, nonché della Commissione Presidenziale di cui all'articolo 25.

Art. 2.

(Comitato interministeriale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

2. Il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dagli altri ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di chiamare a far parte di esso o a esso associare di volta in volta.

3. Il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del Comitato.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del Comitato il direttore generale del segretariato esecutivo di cui all'articolo 3, i direttori generali dei servizi, altre autorità civili, militari o di polizia o esperti.

5. Il Comitato espleta compiti consultivi e di proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Esprime il proprio parere preventivo sulla nomina dei direttori generali dei servizi e sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 8 e 19. Esprime il proprio

parere sul fabbisogno nazionale di informazione e sicurezza e sui piani generali per l'attività di informazione e di sicurezza. Esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 8 e 19, nonchè sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.

Art. 3.

(Segretariato esecutivo per le informazioni e la sicurezza e Comitati esecutivi)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato esecutivo per le informazioni e la sicurezza.

2. Al Segretariato esecutivo è preposto un direttore generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

3. Il Segretariato esecutivo comprende il Comitato esecutivo per le informazioni e il Comitato esecutivo per la sicurezza.

4. Il Comitato esecutivo per le informazioni è costituito dal direttore generale del Segretariato, che lo presiede, dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di Stato maggiore della difesa, dal direttore generale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, dai direttori generali dei servizi, dal direttore generale della informazione militare e da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Comitato esecutivo per la sicurezza è costituito dal direttore generale del Segretariato, che lo presiede, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai direttori generali dei servizi - e dal direttore generale dell'informazione militare.

Art. 4.

*(Compiti e attribuzioni del segretariato
esecutivo e dei Comitati esecutivi)*

1. Del segretariato esecutivo si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri, e il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegati, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Il segretariato esecutivo:

a) raccoglie, coordina, analizza e valuta globalmente le informazioni raccolte, le valutazioni effettuate e i rapporti prodotti dai servizi, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza, dagli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri interessati, in materia di informazione e sicurezza;

b) produce e fornisce alle autorità interessate rapporti globali di carattere generale o specifico;

c) formula valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e ai piani operativi conseguenti.

3. Il segretariato esecutivo è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi, rispettivamente per quanto attiene l'attività informativa e per quanto attiene l'attività controinformativa e di tutela della sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e impartisce gli ordini necessari per l'attività del Segretariato esecutivo e per assicurare l'espletamento dei suoi compiti.

5. L'ordinamento del Segretariato esecutivo è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

6. L'organizzazione del Segretariato è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Istituzione e compiti del servizio per le informazioni generali - SIGEN)

1. È istituito il servizio per le Informazioni generali (SIGEN), quale agenzia autonoma del Governo.

2. Il servizio provvede:

a) alla raccolta, coordinamento, analisi e valutazione di ogni informazione relativa a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

b) a individuare, contrastare e neutralizzare le minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;

c) a svolgere all'estero qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo della Repubblica nell'ambito dei principi della presente legge per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni.

3. A tal fine il servizio espleta all'estero compiti di informazione, di controinformazione e di tutela della sicurezza interna.

Art. 6.

(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del servizio per le Informazioni generali - SIGEN)

1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il servizio per le informazioni generali dipende dal Ministro della difesa.

2. L'ordinamento del servizio è stabilito con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

3. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro della difesa.

4. Il direttore generale del servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno.

Art. 7.

(Istituzione e compiti del servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN)

1. È istituito il servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN), quale Agenzia autonoma del Governo.

2. Il servizio provvede:

a) alla raccolta, coordinamento, analisi e valutazione di ogni informazione relativa alla tutela della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali da parte di organizzazioni eversive nazionali o contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie o altrimenti pericolose;

b) alla individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali;

c) allo svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei principi della presente legge, gli venga affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.

3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio espleta i compiti di informazione, controinformazione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 8.

*(Dipendenza, ordinamento
e organizzazione del servizio
di sicurezza nazionale - SERSIN)*

1. Salvo le competenze stabilite dall'articolo 1, il servizio di sicurezza nazionale dipende dal Ministro dell'interno.

2. L'ordinamento del servizio è stabilito con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

3. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno.

4. Il direttore generale del servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.

Art. 9.

*(Competenze generali, collaborazione
e coordinamento del SIGEN e del SERSIN)*

1. Il servizio per le informazioni generali espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.

2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma in concorso con il SERSIN, previa intesa tra il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e fuori di esso, nei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.

4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità, il servizio per la sicurezza nazionale può svolgere di volta in volta anche attività fuori del territorio nazionale, ma in concorso con il SIGEN, previa intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri e secondo le istruzioni del Ministro competente o per mandato particolare di essi, i servizi collaborano con i servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni. Ad essi può essere affidata altresì la tutela di interessi esteri, quando vi sia un interesse dello Stato.

Art. 10.

(Attribuzioni dei servizi)

1. Il servizio per le informazioni generali e il servizio per la sicurezza nazionale non sono servizi di polizia giudiziaria.

2. Gli agenti dei servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Quando ve ne sia la necessità, al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.

3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente di carattere generale, speciale o eccezionale, gli agenti dei servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

4. Essi hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite loro superiori, esclusivamente ai direttori dei servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il direttore del Segretariato esecutivo e i direttori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del segretariato esecutivo e dei servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.

6. Gli agenti dei servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso, di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trame copia.

7. A tal fine gli agenti dei servizi possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparizione.

Art. 11.*(Attribuzioni particolari del servizio di sicurezza nazionale)*

1. Gli agenti del SERSIN possono procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonchè a intercettazione di comunicazioni solo con l'autorizzazione della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su richiesta del direttore del servizio, approvata dal Ministro dell'interno che ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1 gli agenti del servizio possono procedere a perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, e ad acquisire qualunque forma di documentazione delle cose ricercate.

3. Con le stesse procedure di cui al comma 1 gli agenti del servizio possono altresì procedere al temporaneo sequestro di corrispondenza o a sequestri presso banche al solo fine di trame documentazione o copia.

4. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute a insaputa degli interessati, chiunque ne sia informato è tenuto al segreto di Stato.

5. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono ammissibili come prove o fonte di prova nei procedimenti giudiziari.

6. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 26 e annualmente, in forma non specifica, al Parlamento, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

Art. 12.

(Doveri dei direttori generali dei servizi)

1. I direttori generali dei servizi dirigono i servizi cui sono preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.

2. I direttori generali riferiscono o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività o di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Ministro competente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.

3. I direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:

a) perchè nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta

dai servizi, se non in quanto necessaria per l'espletamento dei propri compiti;

b) perchè nessuna informazione raccolta dai servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

c) perchè il servizio non svolga alcuna attività nell'interesse di qualunque partito politico, organizzazione sindacale o comunità religiosa.

4. I direttori generali dei servizi presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente un rapporto annuale sull'attività del servizio cui sono preposti.

Art. 13.

(Attività speciali dei servizi)

1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, possono autorizzare rispettivamente il direttore generale del SERSIN e il direttore generale del SIGEN a disporre per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei servizi di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali che nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data informazione alla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 25, che ha il diritto di chiedere informazioni e di formulare proposte.

2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, i direttori generali dei servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto e anche sotto identità diversa da quella reale. Essi possono altresì disporre l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi,

dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli reali.

Art. 14.

(Servizi operativi di polizia)

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia con il compito di collaborare con il SER-SIN e con la direzione generale delle informazioni militari, nonché con la polizia militare esercitando in via preminente le attribuzioni della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio può avvalersi di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.

3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle Forze di polizia.

4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze, e sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno.

Art. 15.

(Rapporti di collaborazione)

1. I comandi, uffici, servizi e reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia prestano piena collaborazione al Segretariato esecutivo e ai servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può essere richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni a essi assegnati dalla legge.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al segretariato esecutivo e ai servizi le informazioni loro richieste dai

direttori generali competenti, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte delle richieste ritengano non opportuno corrispondere a esse, possono sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

Art. 16.

*(Rapporti logistici con le
pubbliche amministrazioni)*

1. Il Segretariato esecutivo e i servizi possono avvalersi delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 17.

(Personale dei servizi)

1. Il personale dei servizi con rapporto di impiego è costituito da dipendenti assunti direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia.

2. I regolamenti dei servizi determinano le qualifiche e le funzioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.

3. Il personale dei servizi può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, sentito o su proposta del direttore generale del servizio.

4. I servizi possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni.

5. L'ordinamento del personale del Segretariato esecutivo e dei servizi e il suo trattamento giuridico e economico sono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro.

Art. 18.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ivi comprese quelle relative al Segretariato esecutivo, ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 4 e le spese relative ai servizi di cui agli articoli 5 e 7, sono iscritte in apposita rubrica, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza» nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, d'intesa con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, e sentiti il direttore generale del Segretariato esecutivo e i direttori generali dei servizi quanto delle somme stanziare debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le stesse procedure di cui al comma 2, le categorie di spesa cui si debba far fronte con i fondi ordinari.

4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.

5. Della ripartizione di cui al comma 2. e delle determinazioni di cui al comma 3. il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 26, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.

6. Alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 25, nella composizione di cui al comma 2 del predetto articolo, i direttori dei servizi riferiscono sulla amministrazione dei fondi riservati, mensilmente e con relazione finale annuale. La Commissione presidenziale può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte ai direttori dei servizi, nonchè direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro del tesoro.

Art. 19.

(Istituzione, compiti e ordinamento della direzione generale per le informazioni militari)

1. Presso il Ministero della difesa è istituita la direzione generale per le informazioni militari.

2. La direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro e dipende funzionalmente, per quanto di loro competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal segretario generale della difesa - direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di Forza armata.

3. A capo della direzione generale è posto un direttore generale delle informazioni militari, nominato tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

4. Il direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il segretario generale della difesa - direttore nazionale per gli armamenti per quanto attiene l'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.

5. La direzione generale raccoglie, coordina, analizza e valuta le informazioni di carattere strategico, tecnico-operativo, ordinativo e scientifico di specifico interesse militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative.

6. La direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate; espleta in detto ambito compiti di controspionaggio, di controsabotaggio e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione con il servizio della sicurezza nazionale.

7. La direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.

8. L'ordinamento e l'organizzazione della direzione generale sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa sono costituite sezioni specializzate per l'esercito, la marina, l'aeronautica e il settore degli armamenti.

Art. 20.

(Altri compiti della direzione generale delle informazioni militari)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, può affidare alla direzione generale delle informazioni militari compiti di raccolta radio-elettronica di informazioni che interessino lo Stato a norma dell'articolo 1, anche su richiesta e in collaborazione con il SIGEN e il SER-SIN.

Art. 21.

(Attribuzioni, doveri e facoltà della direzione generale per le informazioni Militari)

1. Si applicano alla direzione generale per le informazioni militari e al direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per i servizi e per i direttori generali ad essi preposti.

2. Sono conferiti agli agenti della direzione generale, nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le disposizioni contenute agli articoli 10 e 11, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate, escluso il personale delle Forze di polizia, anche se a essi appartenente.

Art. 22.

*(Servizio informazioni
della guardia di finanza)*

1. L'espletamento di attività informative e controinformative da parte del Corpo della guardia di finanza per i compiti di istituto ad essa assegnati è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno.

Art. 23.

*(Tutela della sicurezza interna
dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza)*

1. All'espletamento di compiti controinformativi e in generale di tutela della sicurezza interna nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con i Ministri competenti.

Art. 24.

(Organizzazione nazionale per la sicurezza)

1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione

dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata per mezzo del segreto, contro la diffusione o contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all'Organizzazione nazionale per la sicurezza; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.

3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:

a) l'autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore generale del segretariato esecutivo di cui all'articolo 3;

b) l'ufficio centrale per la sicurezza che è il Segretariato esecutivo di cui all'articolo 3 e gli altri uffici costituiti presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitano attività interessate alla tutela del segreto.

4. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'industria e della ricerca scientifica.

Art. 25.

(Commissione Presidenziale per i servizi di informazione e sicurezza)

1. È istituita la Commissione Presidenziale per i servizi di informazione e sicurezza con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato esecutivo e dei servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.

2. La Commissione Presidenziale è costituita da un Presidente e da due membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Essa è integrata per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.

3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con suo decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica cinque anni.

5. Qualora la Commissione Presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato dispone una inchiesta. Il Segretariato esecutivo e i servizi devono collaborare con la Commissione Presidenziale e fornire a essa qualunque informazione richieda.

6. La Commissione Presidenziale riferisce con sua relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.

7. Al Presidente della Commissione e ai membri di essa è attribuito un trattamento economico pari a quello del Vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

8. Il regolamento concernente l'attività della Commissione è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione stessa.

Art. 26.

(Comitato Parlamentare per i servizi)

1. È istituito un Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.

2. Il Comitato è costituito da un presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.

3. Il Comitato:

a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;

b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;

c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del segretariato esecutivo e dei servizi;

d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;

e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 25 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;

f) è informato delle misure adottate dai servizi a norma dell'articolo 11 e nelle forme da esso prescritte.

4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

5. Il Comitato può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno o il Ministro della difesa, il Ministro o il Sottosegretario delegato nonché, attraverso di essi e salvo la loro autorizzazione, o i direttori dei servizi.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre, esponendone con sommaria motivazione, le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.

7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato Parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna della Camere per le conseguenti valutazioni.

9. I componenti del Comitato Parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

10. Gli atti del Comitato, ancorchè non riguardino materie tutelate di per sè dal segreto di stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il Presidente del Comitato stesso.

Art. 27.

(Disposizioni regolamentari)

1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 28.

(Soppressione dei SIOS. Disciplina della polizia militare)

1. I Servizi informazioni operativi speciali (SIOS) di Forza armata sono soppressi.

2. Nell'ambito degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e della aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale e dai servizi e dalla direzione generale per le informazioni militari.

3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato in conformità alle leggi e regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri, delle altre Forze di polizia, alla legge 11 luglio 1978, n. 382, al regolamento di disciplina militare e ai codici penali militari, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, e con il Ministro dell'interno.

4. L'organizzazione è stabilita dal Ministro della difesa.

Art. 29.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica emana il regolamento per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato parlamentare di cui all'articolo 26.

Art. 30.

(Norme generali e transitorie)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.

3. Il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.

4. Il personale in servizio presso il Comitato esecutivo e presso i disciolti servizi di cui al comma 3 che provenga da altre amministrazioni dello Stato è restituito alle amministrazioni di appartenenza.

5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.

6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del Comitato esecutivo e dei servizi provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati.

Art. 31.

(Applicazione della legge)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede:

- a) alla soppressione del CESIS;
- b) allo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;
- c) alla costituzione del segretariato esecutivo e degli altri organismi previsti dalla presente legge.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del direttore generale del segretariato esecutivo e alla costituzione di un primo nucleo del segretariato esecutivo.

3. Il segretario generale del CESIS e i direttori dei servizi cessano dal loro incarico con l'entrata in vigore della legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal direttore generale del segretariato esecutivo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che fino al loro scioglimento, venga sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.